



AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE DELL'ALBO DI AVVOCATI ESTERNI DI
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA DIFESA E
CONSULENZA

A far data dal 3 luglio 2026 e sino al 15 settembre 2026 sono aperti i termini per la presentazione di candidature volte all'inserimento nell'albo di avvocati esterni di Acquedotto Pugliese S.p.A.

Nei documenti allegati al presente avviso, sono contenute le modalità di selezione per l'iscrizione nel citato albo nonché le sue finalità e modalità di attuazione.

Rev. 2 del 7/7/2026



Pag. 1 di 15



ALBO DI AVVOCATI ESTERNI DI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Regole di iscrizione e funzionamento

1. Finalità e ambito di applicazione

Il presente documento è finalizzato alla costituzione di un albo di avvocati appartenenti al libero foro cui attingere al fine di conferire occasionalmente incarichi di patrocinio legale, rappresentanza, assistenza in giudizio, e consulenza stragiudiziale in preparazione di un procedimento giudiziale nell'interesse (di seguito: "incarichi") e per conto dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. (d'ora innanzi AQP), innanzi alle magistrature civili, amministrative e penali.

Detti incarichi sono attribuiti in via prioritaria agli avvocati incardinati presso l'Ufficio Legale della Società ed iscritti nell'Elenco Speciale presso l'Ordine degli Avvocati di Bari.

Nel rispetto dei principi dettati dal Codice dei Contratti Pubblici, la Società potrà conferire gli incarichi su menzionati ad avvocati del libero foro inseriti nell'Albo, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) incompatibilità degli avvocati interni con l'oggetto dell'affare da trattare;
- b) in caso di eccedente carico di lavoro segnalato dal Responsabile della UO Legale;
- c) in caso di motivata opportunità;
- d) nell'ipotesi di connessione dei procedimenti o successione di gradi di giudizio, quindi in continuità con incarichi di patrocinio già affidati al professionista.

La verifica dei suindicati presupposti è demandata al Dirigente della Funzione Legale preventivamente al conferimento dell'incarico e deve essere tracciata.

AQP in ogni caso si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell'Albo, con affidamento diretto adeguatamente motivato (come ad es. straordinaria importanza della causa o necessità di assicurare continuità e uniformità difensiva).

La scelta dell'avvocato del libero foro cui conferire l'incarico avverrà nel rispetto del principio della parità di genere.

Fermo restando il disposto normativo di cui all'art.56 del D.lgs. 36/2023, il presente documento si

Rev. 2 del 7/7/2026





ispira ai principi di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 13 del D.lgs. 36/2023 e pertanto stabilisce, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli art. 1, 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, nonché di rotazione, imparzialità, non discriminazione e trasparenza, le regole e le modalità per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati esterni di AQP ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale, assistenza, rappresentanza in giudizio e di consulenza stragiudiziale in preparazione di un procedimento giudiziale ad avvocati del libero foro, e anche le principali condizioni giuridiche ed economiche dei relativi incarichi eventualmente conferiti.

La formazione dell'Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire gli incarichi.

L'iscrizione del professionista nell'Albo non determinerà per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi, né per AQP alcun obbligo a contrarre, costituendo mera manifestazione di disponibilità all'accettazione di incarichi alle condizioni definite dalla Società.

2. Formazione dell'Albo

L'iscrizione nell'Albo di avvocati esterni ha luogo a seguito di apposito avviso e soltanto nei periodi indicati da AQP per l'accreditamento, del quale sarà data pubblicità attraverso la sezione trasparenza del sito internet di AQP S.p.A., nonché attraverso l'invio dell'avviso pubblico agli Ordini degli Avvocati almeno di ogni Provincia della Regione Puglia ed al Consiglio Nazionale Forense.

L'Albo è soggetto ad aggiornamento annuale come da articolo 3.

L'invio dell'istanza di iscrizione non comporterà il diritto automatico all'inserimento nell'Albo di avvocati esterni.

L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

- 1) diritto civile e commerciale,
- 2) diritto amministrativo,
- 3) diritto costituzionale,
- 4) diritto del lavoro,
- 5) diritto tributario,

Rev. 2 del 7/7/2026



Pag. 3 di 15



- 6) diritto penale,
- 7) diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive di valore determinato o determinabile non superiore a €25.000,00.

La sezione 7) è **riservata** agli avvocati che non possiedono il requisito dell'iscrizione all'Albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.

Tutte le domande eventualmente formulate prima della pubblicazione del presente avviso/documento dovranno essere ripresentate in conformità alle indicazioni di seguito contenute.

Le candidature pervenute nei termini indicati verranno esaminate e, ad esito positivo della domanda e della documentazione trasmessa, gli avvocati in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso/documento saranno iscritti in ordine alfabetico in ciascuna sezione prescelta.

AQP si riserva la facoltà di procedere a verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese dagli avvocati.

L'Albo di avvocati esterni, così come predisposto, verrà pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale AQP e avrà valore di comunicazione di iscrizione secondo la disciplina di cui al presente documento.

3. Validità, tenuta ed aggiornamento dell'Albo

L'Albo di avvocati esterni, predisposto in applicazione del presente documento, ha una validità temporale di anni 1 (uno) dalla sua istituzione e continua ad essere vigente fino alla formalizzazione del nuovo Albo di avvocati esterni.

Ogni anno si procederà al rinnovo dell'invito a far parte dell'Albo; gli avvocati già iscritti dovranno confermare e/o eventualmente aggiornare, qualora nel frattempo intervengano modifiche, i dati comunicati con la prima istanza di iscrizione ed eventualmente dovranno provvedere ad integrare la domanda di iscrizione qualora dovessero essere richieste nuove dichiarazioni o l'aggiornamento di quelle periodiche.

Gli avvocati potranno richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall'albo degli avvocati esterni.

4. Requisiti per l'iscrizione

Nell'Albo di avvocati esterni possono essere inseriti gli Avvocati in possesso, alla data di

Rev. 2 del 7/7/2026



Pag. 4 di 15



presentazione dell'istanza di iscrizione, dei seguenti requisiti, da autocertificare secondo i modelli richiesti dalla piattaforma più innanzi indicata:

- a) essere iscritti all'Albo dei patrocinanti in Cassazione e dinanzi alle magistrature superiori e in possesso di comprovata esperienza professionale quinquennale riferita a una o più delle sezioni da 1) a 6) indicate all'art.2;
- b) essere in possesso della sola iscrizione all'Albo professionale degli avvocati per la sezione 7);
- c) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) capacità a contrarre con la P.A.;
- f) essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale, contributiva e previdenziale;
- g) non essere stati destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti contro la persona o per delitti finanziari o per reati di cui alle leggi antimafia;
- h) non essere attualmente e/o non essere stati sottoposti a misure di prevenzione di cui al d. lgs. n159/2011 e per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto con le amministrazioni;
- i) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con indicazione del relativo massimale;
- j) assenza di provvedimenti disciplinari o giudiziari relativi all'esercizio della professione forense;
- k) insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interesse con AQP;
- l) non avere in corso contenziosi affidati da terzi, pubblici o privati, contro o in conflitto con Acquedotto Pugliese e/o Società del Gruppo;
- m) assenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con gli amministratori della Società, con le funzioni organizzative cui è attribuito il potere di conferimento degli incarichi di difesa legale e con il responsabile di area esclusivamente per

Rev. 2 del 7/7/2026



l'area di competenza.

I suddetti requisiti dovranno permanere per tutto il periodo di iscrizione nell'Albo di avvocati esterni. È fatto obbligo all'avvocato iscritto di comunicare ad AQP la perdita, per qualsiasi motivo, di uno o più dei requisiti prescritti.

La mancanza di anche solo uno dei requisiti richiesti è causa automatica di esclusione.

5. Presentazione delle domande per l'iscrizione

Gli avvocati interessati (anche associati in studio professionale) devono accreditarsi singolarmente mediante la Piattaforma **aqp.4clegal.com** ed inserire, secondo le modalità specificate nella Piattaforma, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità
- b) copia del codice fiscale e della partita IVA
- c) copia della polizza assicurativa e copia dell'ultima quietanza
- d) autodichiarazione sul possesso dei requisiti indicati nel presente documento, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, nel formato presente nella Piattaforma
- e) *curriculum vitae* in formato europeo, datato e sottoscritto, attestante la capacità tecnica dell'avvocato, con particolare riferimento ai titoli di studio o professionali, alle specializzazioni e pubblicazioni, nonché ai principali incarichi prestati, comprovanti la pregressa esperienza acquisita nelle sezioni per cui si richiede l'iscrizione
- f) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente documento, mediante sottoscrizione del presente Documento nella Piattaforma
- g) riepilogo della carriera professionale correlata alla/e sezione/i di competenza prescelta/e con specifica indicazione, **per ciascuna sezione**, di almeno quattro migliori incarichi espletati negli ultimi due anni dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico di costituzione dell'albo di avvocati esterni. Il riepilogo degli incarichi sarà possibile tramite la funzione denominata "*Track record*" presente sulla Piattaforma
- h) liberatoria relativa al trattamento dei dati personali, nel formato presente nella Piattaforma
- i) liberatoria AQP relativa al trattamento dei dati personali finalizzati all'iscrizione nell'Albo di avvocati esterni.

Rev. 2 del 7/7/2026



Fatta salva la riserva per la sezione 7) di cui all'art.2, il Professionista potrà indicare una o più sezioni dell'Albo cui intende essere iscritto.

Gli avvocati saranno inclusi nelle sezioni da 1) a 6) dell'Albo in ragione del ramo di specializzazione dichiarato e nella sezione 7) in ragione della sola iscrizione all'Albo professionale degli avvocati.

Si precisa che, nel caso la domanda di iscrizione venga presentata da un avvocato che fa parte di uno studio come associato o collaboratore o di una società, lo stesso dovrà indicare lo studio professionale di appartenenza e/o la Società nella quale presta servizio legale, anche ai fini della successiva fatturazione, fermo rimanendo che l'iscrizione all'albo di avvocati esterni e l'incarico potranno avvenire solo nei confronti del singolo avvocato. AQP S.p.A. si riserva, in ogni momento e comunque al momento della formalizzazione di eventuale mandato alle liti, la facoltà di verificare l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità con altri membri dello studio, riservandosi, in tal caso, di escludere ovvero di cancellare l'avvocato.

L'iscrizione all'Albo avverrà previa verifica favorevole da parte di AQP del possesso di tutti i requisiti su indicati e della regolarità e completezza della documentazione richiesta.

Gli avvocati iscritti sono tenuti a dichiarare tempestivamente l'eventuale modifica dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle quali sarà fatta l'iscrizione.

La presentazione dell'istanza di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso.

Si raccomanda di prestare massima attenzione alla predisposizione del *curriculum vitae*, nonché al riepilogo di cui alla precedente lett. g), riservandosi, AQP, in caso di inadeguatezza o incompletezza, di non iscrivere o, ove iscritto, di non affidare incarichi nei casi in cui si dovesse rilevare carenza o inadeguatezza del *curriculum*.

6. Iscrizione nell'Albo di avvocati esterni

Ove valutata positivamente la documentazione richiesta ai sensi del presente documento, AQP procederà all'iscrizione dell'avvocato richiedente nell'Albo di avvocati esterni, nonché alla pubblicazione dell'Albo stesso ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2.

Non si darà luogo all'iscrizione nei casi di:

- a) mancanza anche di uno solo dei documenti e delle attestazioni richieste con le relative

Rev. 2 del 7/7/2026



sottoscrizioni;

- b) mancato rispetto del termine e delle modalità di iscrizione come indicate nel presente documento;
- c) mancanza di anche solo uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Per il caso di eventuali dinieghi di iscrizione o di eventuali esclusioni dall'Albo, AQP procederà a dare comunicazione ai diretti interessati.

7. Modalità di individuazione

AQP procederà mediante affidamento diretto ai professionisti inclusi nell'Albo nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 1, di trasparenza e di rotazione.

AQP si riserva il diritto di affidamento diretto, adeguatamente motivato, ad avvocato non iscritto all'Albo dei fiduciari in caso di questioni giuridiche di particolare rilevanza o complessità (ad esempio straordinaria importanza della causa o necessità di assicurare continuità e uniformità difensiva).

Gli incarichi in favore di AQP saranno conferiti con adeguato mandato dal Legale Rappresentante p.t. della Società, o da altro soggetto munito di apposita procura, su proposta del Dirigente della Funzione Legale, previa istruttoria espletata sulla base dei criteri del presente Avviso.

L'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.

In caso di esito negativo del singolo grado di giudizio, AQP si riserva discrezionalmente di valutare di non confermare l'incarico allo stesso avvocato, tenuto conto degli sviluppi del precedente grado di giudizio, della motivazione della sentenza sfavorevole ad AQP e di ogni elemento utile al tal fine.

Al momento del conferimento dell'incarico, l'avvocato dovrà trasmettere "Dichiarazione Conferimento Mandati/Incarichi Legali" sulla insussistenza di cause di incompatibilità all'assunzione dello specifico incarico.

Il conferimento dell'incarico, stante il carattere fiduciario del medesimo, avverrà ad insindacabile giudizio di AQP ma comunque nel rispetto dei principi di rotazione, imparzialità, non discriminazione e trasparenza e pertanto AQP garantisce l'equa ripartizione degli incarichi; ad ogni buon conto resta ferma la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

Rev. 2 del 7/7/2026





Fermi restando i requisiti di cui all'art. 4, costituiscono titolo di preferenza, al fine della valutazione di pregresse esperienze professionali,

- il possesso di almeno quattro track di effettivo patrocinio nella materia di riferimento afferenti cause di importo pari o superiore al *petitum*, laddove indicato, o comunque aventi oggetto analogo;
- l'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati e/o dei cassazionisti.

Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni (collegio difensivo), salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze e competenze specifiche in rami diversi del diritto, ovvero l'incarico sia di particolare rilevanza e complessità incidenti sul *core business* aziendale.

8. Compensi

Con l'iscrizione all'Albo i professionisti accettano, senza riserve, di sottoscrivere, al momento dell'affidamento del singolo incarico, una convenzione che regola il compenso secondo i seguenti parametri.

Per i tutti i giudizi ad eccezione di quelli in materia penale, il compenso è calcolato in applicazione dei parametri medi decurtati del 50% di cui al DM n.55/2014 e ss.mm. ii., comunque nel rispetto della soglia inderogabile dei parametri minimi ex legge n.49/2023.

A tal fine si precisa che per le cause di valore indeterminabile di cui all'art. 5, comma 6, D.M. n.55/2014 e ss.mm. ii. l'onorario è determinato con l'applicazione dei seguenti parametri:

- Ordinaria importanza -complessità bassa- valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 decurtati del 50 %;
- Particolare interesse -complessità media- valori medi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000 decurtati del 50%;
- Particolare o straordinaria importanza -complessità alta- per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, valori medi dello scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00 decurtato del 50%.
- Per le cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 di cui all'art. 6 del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., si applica l'incremento percentuale indicato nel D.M. n. 55/2014 e

Rev. 2 del 7/7/2026



ss.mm.ii. (30 %), ferma restando la decurtazione del 50%;

- Nei giudizi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato, ove siano proposti motivi aggiunti, è riconoscibile l'ulteriore compenso relativo alla sola fase introduttiva applicando i medesimi criteri di cui alla DGR n. 469/2018.

Nel conferimento di incarichi in materia penale, in via ordinaria, il compenso è determinato applicando i parametri medi di cui al DM n.55/2014 e ss.mm. ii. vigenti al momento del conferimento dell'incarico, decurtati del 50%, comunque nel rispetto della soglia inderogabile dei parametri minimi ex legge n.49/2023. Il compenso da pattuire in sede di conferimento dell'incarico può essere ragionevolmente determinato in aumento fino all'applicazione dei parametri medi *ratione temporis* vigenti, tenendo conto di tutti gli elementi di rilievo previsti dall'art. 12 del D.M. n.55/2014 e ss.mm.ii. Il compenso non deve mai eccedere i parametri medi *ratione temporis* vigenti.

Il compenso concordato verrà maggiorato degli accessori di legge (spese generali, CAP e IVA nelle percentuali vigenti al momento della liquidazione del compenso).

All'avvocato verrà riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese vive documentate, purché previamente autorizzate.

A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere ad AQP le spese di giudizio, spetta all'avvocato officiato l'eventuale maggior somma tra l'importo liquidato dal Giudice in danno al soccombente e quanto pattuito in convenzione solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio di AQP. Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma decorre pertanto dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole.

Il compenso riconosciuto all'avvocato incaricato sarà liquidato dietro presentazione di nota specifica, con indicazione dettagliata dell'attività svolta. Il pagamento della parcella avverrà secondo le modalità ordinarie di pagamento adottate da AQP e che l'avvocato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare espressamente al momento del conferimento dell'incarico.

Nell'ipotesi in cui AQP decida di far costituire congiuntamente all'avvocato esterno designato anche un avvocato interno, potrà essere valutata una rimodulazione del compenso.

Rev. 2 del 7/7/2026



Si precisa che nel compenso all'avvocato esterno designato è ricompreso anche il costo per eventuali domiciliatari e/o sostituti di udienza dallo stesso designati per l'espletamento dell'incarico.

9. Svolgimento dell'incarico

Gli avvocati incaricati della difesa e rappresentanza in giudizio dell'AQP dovranno svolgere tutti i compiti necessari, nel rispetto dei vincoli di mandato, e garantire almeno le seguenti attività:

- definire le linee difensive in accordo con l'Ufficio Legale dell'AQP e portare a conoscenza della Società, con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;
- aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invio di tutta la documentazione afferente al contenzioso (copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito);
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto, incontri presso la sede della Società;
- svolgere con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
- richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi; segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali, ed in particolare evidenziare l'opportunità di una transazione della lite che, se ritenuta conveniente ed autorizzata dall'AQP, determinerà l'obbligo della predisposizione, da parte dello stesso legale, di un atto transattivo che comporterà anche la firma del legale di parte avversa, per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 Legge professionale;
- portare a conclusione ogni fase del giudizio, rendendo per iscritto il parere all'AQP in ordine alla sussistenza o meno di motivi per resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel corso del contenzioso;
- esprimere, senza spesa aggiuntiva, per iscritto il proprio parere in ordine ad eventuali proposte di transazione giudiziale;
- fornire, su richiesta, senza spesa aggiuntiva, pareri, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore linea difensiva a tutela dell'interesse aziendale;



- collaborare con l'AQP nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- in caso di sentenza sfavorevole per AQP, dare tempestiva comunicazione alla Società unitamente ad una relazione sulla sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, sul termine per impugnare e che rechi una valutazione complessiva, anche economica, sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
- prospettare ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi di AQP S.p.A., ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e a prevenire pregiudizi per la Società.

L'avvocato incaricato avrà facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata fino al momento della rinuncia.

La UO Legale di AQP S.p.A. si obbliga a fornire tempestivamente ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa della Società e richiesti dall'avvocato.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario e/o sostituto di udienza, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso che ne dà comunicazione all'AQP. In ogni caso il domiciliatario e/o sostituto di udienza dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dal presente documento per il legale principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'AQP. La designazione del domiciliatario e/o sostituto di udienza non comporta oneri aggiuntivi per l'AQP in quanto il relativo costo sarà stato ricompreso dall'avvocato nella propria offerta, come indicato nel precedente art. 8.

10. Obblighi del Professionista

Il professionista cui venga affidato un incarico defensionale si obbliga a:

- comunicare prontamente ad AQP l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'incarico affidato;
- non assumere il patrocinio in contenziosi affidati da terzi, pubblici o privati, contro o in conflitto con Acquedotto Pugliese e/o Società del Gruppo;

Rev. 2 del 7/7/2026



Pag. 12 di 15



- rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice Etico e di Comportamento di AQP, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
- essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché del Modello 231 della società AQP S.p.A., e, pertanto, a tenere un comportamento tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo;
- essere a conoscenza delle disposizioni e di rispettare i principi contenuti nel piano aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- conformare la condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

11. Cancellazione dall'albo di avvocati esterni e revoca dell'incarico

L'avvocato che non fosse più interessato a permanere nell'albo di avvocati esterni potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

AQP dispone, in ogni caso, la revoca dell'incarico e/o la cancellazione degli avvocati dall'albo di avvocati esterni nei casi di:

- Perdita dei requisiti di iscrizione,
- dichiarazioni risultate non veritiere anche in merito ai requisiti richiesti per l'iscrizione;
- rinuncia per due volte ad un incarico senza giustificato motivo;
- mancata puntualità e diligenza nell'assolvimento dell'incarico affidato;
- accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, in conflitto d'interessi con AQP o interferiscano con lo svolgimento di un incarico già conferito;
- divulgazione a terzi notizie, informazioni o documenti o altro tipo di documentazione sensibile, riguardante AQP;
- responsabilità per gravi inadempienze nello svolgimento dell'incarico affidato;
- provvedimenti disciplinari dall'Ordine professionale degli avvocati;
- situazioni di conflitto di interesse con AQP emerse in un momento successivo all'iscrizione;
- infedele patrocinio.

Rev. 2 del 7/7/2026



Pag. 13 di 15



In caso di cancellazione l'avvocato non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.

La cancellazione sarà comunicata a mezzo PEC.

12. Pubblicità e Trasparenza

Al fine di dare pubblicità e massima diffusione, anche in ottemperanza ai principi di trasparenza, l'albo di avvocati esterni verrà pubblicato nella sezione trasparenza del sito web della Società.

Nel rispetto dell'art. 15 bis del D. Lgs. n. 33/2013, AQP S.p.A. procederà, altresì, tempestivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione "Società Trasparente - Consulenti e collaboratori" del sito web AQP, e per i due anni successivi alla loro cessazione, gli incarichi conferiti, con le seguenti informazioni:

- a) nominativo del professionista
- b) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico (data del provvedimento);
- c) oggetto della prestazione;
- d) ragione dell'incarico;
- e) durata dell'incarico;
- f) il *curriculum vitae* dell'avvocato, debitamente oscurato nelle parti sensibili ed eccedenti;
- g) il compenso;
- h) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti in caso di procedura selettiva.

13. Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alle norme e disposizioni nazionali, nonché alla normativa vigente in materia.

A titolo di esempio si elencano le principali norme di riferimento:

- D.Lgs. n.231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- D. Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- Regolamento UE n.679/2016 (GDPR);

Rev. 2 del 7/7/2026



- Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs n.33/2013;
- D.M 55/2014 così come modificato ai sensi del D.M. 8 marzo 2018 n. 37;
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
- Legge n. 49/2023 sull'equo compenso;
- D. Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici.

Per ogni eventuale controversia inerente all'esecuzione dell'incarico sarà competente in via esclusiva il foro di Bari.